



# COMUNE DI OSTRA VETERE

Provincia di Ancona

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 19-05-14

**COPIA**

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 21:00, nel salone "Peverini" della residenza municipale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano:

<b>MEME' LUCA</b>	<b>P</b>	<b>ROTATORI MARTINA</b>	<b>P</b>
<b>MANONI MANUEL</b>	<b>P</b>	<b>CAMPOLUCCI ANTONELLA</b>	<b>P</b>
<b>BROCANELLI LUIGINA</b>	<b>P</b>	<b>CALABRESE ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>BRUNETTI GIACOMO</b>	<b>P</b>	<b>CODIAS GIUSEPPINA</b>	<b>P</b>

presenti n. 8 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MEME' LUCA in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Signor Dott. ORSILLO LORELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MANONI MANUEL  
CAMPOLUCCI ANTONELLA  
CODIAS GIUSEPPINA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Ostra Vetere, lì 20-05-14

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. ORSILLO LORELLA

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-05-14

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Ostra Vetere, 20-05-14

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. ORSILLO LORELLA

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**La IUC (Imposta Unica Comunale)** è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che il comma 704, art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), ha abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (TARES);

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- **c. 669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- **c. 671.** **La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga** a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- **c. 672.** **In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario** a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- **c. 676.** **L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.** Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;**
- **c. 677.** Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, **può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle**

diverse tipologie di immobile. **Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014**, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente **non superiore allo 0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;**

- **c. 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;**
- **c. 679.** Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- **c. 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare**, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- **c. 682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
  - a) per quanto riguarda la TARI:**
    - a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
    - a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
    - a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
    - a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    - a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - b) per quanto riguarda la TASI:**
    - b1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    - b2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- **c. 683.** Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e

i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- **c. 692.** Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
- **c. 703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTO** il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

**TENUTO CONTO** che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**RITENUTO** opportuno stabilire l'applicazione delle **seguenti detrazioni**, ai sensi del **comma 677** della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Articolo 7, nei seguenti casi:

**A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :**

**a1) Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

**a2) Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19.05.2014 (proposta n. 14 del 05.05.2014) approvata in questa stessa seduta di Consiglio comunale, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazioni di Consiglio Comunale, adottate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**VISTO** l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "*Statuto dei diritti del contribuente*", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

#### **SI PROPONE**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:**

- **ALIQUOTA 2 per mille**  
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)
  - a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- **ALIQUOTA "2,5" per mille**
  - a) di stabilire l'aliquota TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze e per le aree edificabili;
- **ALIQUOTA "2,5" + "0,8" per mille**
  - a) di stabilire inoltre l'aliquota TASI, ai sensi del comma 677 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, ad esclusione dei fabbricati di categoria "D", "C01", "C03" e aree edificabili;

3) **di determinare le seguenti detrazioni TASI**, ai sensi del **comma 677 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)** e sulla base del **Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Articolo 7:**

**A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:**

- a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

- a2) Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**DETRAZIONE:** dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 50,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- 4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:**

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

**Elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:**

- polizia locale	€ 92.206,46
- cultura e beni culturali	€ 63.419,37
- servizi necroscopico e cimiteriale	€ 33.725,06
- servizi viabilità e trasporti	€ 117.428,06
- manutenzione verde pubblico e tutela dell'ambiente	€ 9.640,31
- illuminazione pubblica	€ 99.818,58
- servizi socio-assistenziali	€ 101.728,96
	-----
<b>Totale</b>	<b>€ 517.966,80</b>

- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;**

- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19.05.2014 (proposta n. 14 del 05.05.2014) in questa stessa seduta di Consiglio comunale;**

- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la su estesa proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, la registrazione integrale della discussione viene riprodotta su supporto CD, consegnato in copia ai capigruppo consiliari e conservata agli atti presso l'ufficio di segreteria comunale;

**CON VOTI favorevoli 6, contrari 0, astenuti 2 (Calabrese, Codias)**, espressi per alzata di mano;

### **D E L I B E R A**

di approvare la proposta sopra riportata concernente l'oggetto.

E, vista l'urgenza, con apposita e separata votazione dal seguente esito:

**favorevoli 6, contrari 0, astenuti 2 (Calabrese, Codias)**,

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.*

Il Presidente  
f.to MEME' LUCA

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. ORSILLO LORELLA

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE  
N. 12 DELL'ANNO 2014  
AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, D.LGS. N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 05-05-14

Il Responsabile del servizio  
F.to Rag. Chiovi Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 05-05-14

Il Responsabile del servizio  
F.to Rag. Chiovi Anna Maria

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Il Segretario Comunale  
ORSILLO LORELLA